Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 13 febbraio — **Numero 36**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 89 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 24 novembre 1919, n. 2168;

Veduto il testo unico delle disposizioni pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n 426, modificato dai Nostri decreti in data 24 luglio 1919, n. 1425, 13 settembre 1919, n. 1629 e 27 novembre 1919, n. 2422;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e dei ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le persone fisiche e morali, di cui all'art. 2 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, aventi diritto al risarcimento dei danni di guerra sulle cose mobili ed immobili, giusto il testo unico medesimo, potranno chiedere entro il 30 aprile 1920 di sottoscrivere al nuovo prestito, emesso in virtù del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168, ed alle condizioni ivi stabilite, per un importo uguale all'ammontare del risarcimento liquidato ed omologato, oppure pari all'80 0/0 dei risarcimenti concordati e non ancora omologati, ovvero del 50 0/0 delle altre denuncie di danno già presentate o che saranno presentate fino alla data del 30 aprile 1920 agli agenti delle imposte e agli intendenti di finanza. In quest'ultimo caso la sottoscrizione al prestito dovrà essere accompagnata da una dichiarazione giurata nella quale l'avente diritto faccia fede:

a) che egli non si trova nelle condizioni previste nel 1° comma dell'art. 22 del predetto testo unico, nè in quello di cui al 1° alinea del precedente art. 15;

b) che le cose per le quali egli chiede il risarcimento non sono di spettanza di stranieri o di Enti morali e Società che abbiano od avessero, quando il danno si è prodotto, in prevalenza interessi o amministrazioni straniere;

c) che le cose stesse erano di sua esclusiva pertinenza nel momento in cui il danno si verificò;

d) che la somma per la quale egli chiede l'ammissione alla sottoscrizione non è in ogni caso superiore all'importo del risarcimento dovuto secondo i criteri del ripetuto testo unico.

Chi con la dichiarazione di cui innanzi, giuri il falso sulle circostanze di fatto indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*), ovvero denunciando danni di guerra non realmente verificatisi, o esageri fraudolentemente il valore dei danni subiti al fine di ottenere una sottoscrizione al prestito in misura superiore al risarcimento in definitiva dovutogli, sarà punito con la reclusione da 6 a 30 mesi, con la multa da L. 100 a L. 3000 e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. La condanna penale porterà come conseguenza la perdita del diritto al risarcimento.

La disposizione del precedente comma sarà applicabile anche agli amministratori di Enti morali o Società, che presenteranno richiesta di sottoscrizione nell'interesse degli Enti amministrati, e ciò anche quando la presentazione sarà fatta a mezzo di mandatario.

Art. 2.

Le domande di sottoscrizione dovranno essere presentate ad una delle Banche consorziate pel prestito, aventi sede o stabilimenti nelle provincie del veneto, ove le cose che danno luogo a risarcimento si trovano o si trovavano quando il danno ebbe luogo.

Le Banche, che accetteranno queste sottoscrizioni, saranno soggette a tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto.

Le Banche stesse ritireranno le domande, che saranno stese su carta libera, con l'indicazione dell'Ufficio finanziario che liquidò il risarcimento, o ebbe semplicemente a concordarlo, oppure presso il quale fu presentata o verrà presentata la denuncia. In questo ultimo caso alla domanda dovrà essere unita la dichiarazione giurata di cui al precedente art. 1.

Ai sottoscrittori saranno rilasciate ricevute provvisorie personali non girabili nè trasferibili per cessione od in qualsiasi altro modo, da restituirsi alle Banche all'atto del ritiro dei titoli.

Art. 3.

Le domande, accompagnate, ove occorra, con le dichiarazioni giurate, verranno dalle Banche rimesse con ogni sollecitudine all'intendente di finanza con un duplice elenco, uno dei quali sarà ad esse restituito firmato.

L'intendente prenderà nota delle istanze, le verificherà con i propri atti e con quelli degli uffici finanziari dipendenti, ed accerterà se per la stessa cosa lo avente diritto abbia avuto risarcimenti o anticipazioni in denaro o in natura dallo Stato, dai Consorzi zootecnici, dall'Istituto federale di credito pel risorgimento delle Venezie, dalla Commissione delle prede, dall'Amministrazione militare, ovvero mutui dagli Istituti di credito fondiario.

L'intendente stesso, eseguiti i detti accertamenti, o valutate prudenzialmente le istanze non ancora esaminate in sede di risarcimento, indicherà, prima dello scadere del termine indicato nell'art. 8, alla Banca presentatrice se e fino a quale importo netto le singole sottoscrizioni siano valide e possano, quindi, essere assegnati titoli del nuovo prestito. Di tali dichiarazioni farà apposita annotazione nei registri dei risarcimenti come se la somma netta fosse pagata in denaro.

Le dichiarazioni dell'intendente verranno dalla Banca versate, come denaro, in sottoscrizione del prestito per la somma in esse indicata, ritirando i relativi titoli del nuovo consolidato 5 0[0.

Art. 4.

La Banca, che avrà ricevuto la sottoscrizione, dovrà tenere in deposito vincolato presso di sè i titoli alle condizioni d'uso.

I depositi di titoli relativi al risarcimento di cose mobili non soggetto a reimpiego potranno, non prima del 31 dicembre 1920, essere consegnati alle parti in base al nulla osta dell'intendente di finanza.

I depositi di titoli relativi ad indennizzi di cose mobili ed immobili assoggettati a reimpiego verranno svinvolati anche prima di detto termine pure in base a nulla osta dell'intendete di finanza, secondo le norme degli articoli 14 e 28 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426. Agli effetti dello svincolo i titoli saranno valutati al corso di emissione.

Art. 5.

L'intendente di finanza renderà noto alle Banche, che avranno eseguita la corrispondente sottoscrizione al prestito, la liquidazione definitiva dei danni di guerra, ove trattisi di sottoscrizioni fatte in relazione a risarcimenti previsti nel secondo e nel terzo caso indicati nell'art. 1 del presente decreto. Comunicherà altresì ad esse l'autorizzazione allo svincolo parziale o totale dei depositi, ai sensi dell'articolo precedente.

L'importo delle cedole che matureranno durante il periodo in cui i valori rimarranno vincolati presso le Banche, sarà accreditato ai titolari dei depositi, ma non potrà essere ad essi corrisposto se non dopo la liquidazione definitiva del danno ed in corrispondenza dell'ammontare degli importi di titoli che saranno di mano in mano svincolati.

Se la somma definitivamente liquidata per risarcimenti sarà inferiore all'importo netto dei titoli assegnati, la Banca depositaria dovrà, dietro invito dell'intendente di finanza, restituire allo Stato i titoli corrispondenti alla eccedenza, valutandoli al corso di emissione, insieme all'importo delle cedole maturate.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano nei casi previsti dall'art. 36 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, nè alle chiese parrocchiali.

Art. 7.

Potranno anche essere corrisposti in titoli del nuovo prestito gli indennizzi delle cessate Commissioni revisioni affitti e requisizioni militari e non ancora pagati fino al giorno di pubblicazione del presente decreto.

Le domande di sottoscrizione dovranno essere presentate ad una delle Banche consorziate pel prestito aventi una filiale nella città ove avevano sede le dette Commissioni, e cioè Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Treviso, Padova e Modena, Gorizia, Trento.

Le Banche che accetteranno queste sottoscrizioni dovranno ricevere apposita domanda dell'interessato, su carta libera, con l'indicazione della Commissione che ebbe a liquidare l'indennizzo, dell'importo di questo e dell'oggetto per cui fu attribuito.

Ai sottoscrittori saranno dalle Banche rilasciate ricevute provvisorie personali, non girabili, nè trasferibili per cessione od in qualsiasi altro modo.

Le domande verranno rimesse agli uffici di fortificazione ed alle Direzioni del genio militare da cui dipendevano le dette Commissioni, in duplice elenco: uno di questo sarà restituito per ricevuta.

Gli uffici sovra indicati fatti i dovuti riscontri ed avute le autorizzazioni a seconda dei casi dalle Direzioni di commissariato e dal Ministero della guerra, dichiareranno alla Banca che avrà accettato la sottoscrizione, se e fino a quale importo netto le sottoscrizioni siano valide e possano essere consegnati per ogni istanza titoli del nuovo prestito. Il rilascio di tali dichiarazioni, di cui verrà fatta regolare annotazione, equivarrà al pagamento in contanti per la somma in esse specificata.

Alle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 3.

La consegna dei titoli agli aventi diritto avrà luogo dietro ritiro della ricevuta provvisoria personale, rilasciato all'atto della sottoscrizione.

Art. 8.

Agli effetti delle precedenti disposizioni del presente decreto il termine utile per la sottoscrizione al nuovo prestito da parte dei privati, è prorogato a tutto il 30 giugno 1920.

Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER — TEDESCO — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 104 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 23 agosto 1917, n. 1346; 25 novembre 1917, n. 1900; 11 dicembre 1917, n. 1956; 30 giugno 1918, n. 882; 13 maggio 1919, n. 696;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria, il commercio e il lavoro e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Senza pregiudizio delle penalità stabilite dall'art. 293 del Codice penale per chiunque, col diffondere false voci, o con altri mezzi fraudolenti, produca nel pubblico mercato o nelle Borse di commercio, un aumento o una diminuzione nel corso dei cambi coll'estero, i contravventori alle disposizioni dell'art. 8, parte prima, del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696, saranno puniti con la reclusione fino a giorni dieci oltre che con la multa in luogo dell'ammenda prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto anzidetto. La multa non può essere in nessun caso minore di lire mille.

Se il fatto costituisca mezzo o fine ad una esportazione di capitale non autorizzata ai termini del primo capoverso del predetto art. 8, la reclusione sarà di 10 a 30 giorni, sempre in aggiunta alla multa come sopra.

Art. 2.

Alle pene stabilite nella prima parte dell'articolo precedente sono soggetti gli intermediari che vendano direttamente a privati o ad altri intermediari o Banche ed Istituti, non autorizzati al commercio dei cambi, le valute menzionate nell'art. 5 del predetto decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696, o altre comunque venute in loro possesso.

Sono soggetti alle stesse pene gli impiegati ed amministratori di Banche o Ditte bancarie i quali abbiano venduto, anche ad intermediari, divise estere sotto qualunque forma, anche per corrispondenza e per mezzo di versamenti all'estero, senza accertarsi dell'uso legittimo cui i cambi sono destinati ai termini dell'art. 8 del citato decreto.

Art. 3.

Ferma la facoltà contemplata nella prima parte, lettera c) dell'articolo 8 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696, a favore delle Banche e banchieri autorizzati, di cedere cambi per rimborsi di crediti in lire di Banche estere verso Banche italiane, incorre nelle pene stabilite nella prima parte dell'art. 1 del presente decreto chi cede tali cambi e chi se ne vale, quando risulti che i crediti in lire servano alla esportazione non autorizzata di titoli di credito stilati in lire italiane contemplati nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 882, o rappresentino comunque la esportazione di capitali fatta senza l'esplicita autorizzazione prescritta nel primo capoverso dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919.

Art. 4.

In luogo dell'ammenda sancita nell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696, sarà applicata la multa da L. 3000 a L. 30.000 quando, in sostituzione del registro dei cambi mancante o incompleto o della contabilità e corrispondenza che non fossero tenute separate, secondo le prescrizioni dell'articolo stesso, o lo fossero incompletamente, le Banche e ditte bancarie ed intermediari ivi contemplati non esibiscano integralmente, o non siano in grado di esibire i libri, la corrispondenza ed i copia-lettere prescritti dagli articoli 21 e seguenti del Codice di commercio od una regolare contabilità basata sui libri stessi.

Nello stesso modo saranno punite le irregolarità riscontrate nella contabilità, nella corrispondenza e nella tenuta del registro dei cambi o dei libri ordinari di commercio, da cui emergano operazioni di cambi attribuite a nomi falsi o alterati.

Nei casi contemplati in questo articolo le operazioni contrarie alle disposizioni in vigore saranno colpite col massimo delle pene stabilite per le medesime.

Art. 5.

In tutti i casi preveduti dal presente decreto è assolutamente esclusa l'applicazione degli articoli 423 e 427 del Codice di procedura penale.

Art. 6.

Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2514 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Fermo 12 agosto 1915 e 25 ottobre 1917;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Fermo è autorizzata ad imporre sugli esercenti commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto camerale una tassa in base alla tariffa seguente:

1° per esercizi temporanei di manifatture, mercerie, chincaglierie, confezioni e mode:

da uno a quindici giorni, L. 15;

per un mese, L. 25;

per ogni mese successivo o frazione di mese, L. 10.

2° per ogni altro esercizio temporaneo in locali chiusi:

da uno a quindici giorni, L. 12;

per un mese, L. 20;

per ogni mese successivo o frazione di mese, L. 8.

per ogni altro esercizio temporaneo esercitato su vie, piazze ed aree pubbliche o cortili e anditi di palazzi con banchi fino alla superficie di quattro metri quadrati, la tassa è:

per ogni settimana o frazione di settimana, L. 3;

per ogni metro quadrato in più, L. 0,75.

Per gli esercenti il commercio girovago:

1° agli esercenti che conducono la loro merce su carretti a mano, per bimestre, L. 3;

2° agli esercenti la cui merce viene trainata da cavalli, asini, muli, oppure con altri mezzi di locomozione animale o meccanica, per bimestre e per veicolo, L. 6.

Art. 2.

Agli effetti della presente tassa sono equiparati agli esercenti temporanei di cui al precedente articolo ai nn. 1 e 2 coloro che su ogni specie di veicolo, impalcature od altro, facciano la vendita col sistema del pubblico incanto o che tengano merci destinate al commercio, in casa, in alberghi, o in luoghi privati.

Art. 3.

La tassa anzidetta non si applica nei giorni di fiera.

Art. 4.

Sono esenti da tale tassa:

a) i negozi di stralcio o liquidazione e i banchi di vendita che i negozianti stabili esercitino nello stesso Comune dove hanno il domicilio;

b) i negozi che pure intitolandosi « bazar » sono già iscritti nel ruolo della tassa camerale;

c) gli esercizi girovaghi condotti da commercianti già iscritti nel ruolo di tassa camerale di altri Comuni del distretto;

d) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio quando non portino seco merci e non ne facciano traffico;

e) gli esercenti girovaghi quando il valore delle merci che pongono in vendita non superi le L. 50 e in genere tutti coloro che portano la loro merce sulla persona senza aiuto di veicolo di sorta.

Art. 5.

Il commerciante temporaneo e girovago che abbia pagata la tassa in un Comune del distretto camerale e per un dato periodo di tempo, non è tenuto a nuovo pagamento di tassa se trasferisce il suo esercizio ad altro Comune del distretto.

Art. 6.

La tassa predetta sarà riscossa con i privilegi delle pubbliche imposte e con le norme contenute nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

REGOLAMENTO per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Fermo.

Art. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo di bazar, di stralcio, di liquidazione o di qualsiasi altra specie, oppure esercitare il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo, nel distretto della Camera di commercio di Fermo, deve farne preventiva denuncia alla Camera suddetta se il negozio o il traffico deve essere esercitato nel comune di Fermo, o al sindaco, se deve essere esercitato in altro Comune del distretto, agli effetti della tassa camerale sul commercio temporaneo e girovago di cui all'art. 41, lettera *c*) della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Sono soggetti all'obbligo della denuncia anche i commercianti che temporaneamente espongono in alberghi, sale pubbliche o case private le loro merci, annunziandole al pubblico con manifesti, con avvisi o con inviti.

Art. 2.

La denuncia deve indicare il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente e la durata del commercio.

Art. 3.

Coloro che contravvengono all'obbligo della denuncia sono soggetti ad una soprattassa del 50 per cento.

Art. 4.

La Camera di commercio e le autorità municipali dei Comuni soggetti alla tassazione vigilano per la scoperta degli esercizi temporanei e girovaghi non denunziati.

Ai messi, alle guardie municipali, alle guardie di città ed ai carabinieri reali che denunzino gli esercizi temporanei e girovaghi sconosciuti alla Camera di commercio od ai sindaci, spettano per ogni denuncia due decimi della tassa e della soprattassa riscosse, da corrispondersi sopra mandato del presidente della Camera.

Art. 5.

Agli esercenti che avranno iniziato un traffico soggetto alla tassa camerale sul commercio temporaneo e girovago, sarà intimato dal presidente della Camera di commercio, per il comune di Fermo, e dai sindaci per gli altri Comuni, di pagare, a presentazione della intimazione, la tassa dovuta, secondo la tariffa di cui al decreto Reale che approva il presente regolamento ed eventualmente la soprattassa di cui all'art. 3 del regolamento predetto sotto comminatoria dell'esecuzione fiscale privilegiata, a termini delle vigenti leggi sulle riscossioni delle imposte dirette.

Di ogni intimazione di pagamento deve immediatamente darsi avviso all'esattore.

Art. 6.

Se l'esercente si assenta prima che gli venga fatta la intimazione esattoriale, o dopo di essa, ma sempre avanti che siano passati i termini per la esecuzione, la Camera avvisa l'esattore indicandogli il luogo del suo trasferimento a che gli atti esecutivi possano essere proseguiti. Nel caso che la destinazione del sopraccennato esercente resti ignota, il suo nome viene affisso in un albo di pubblica ragione allo scopo di poterne accertare facilmente l'eventuale ritorno nel distretto camerale per riprendere immediatamente gli atti di esecuzione fiscali restati in sospeso.

Art. 7.

Gli avvisi di pagamento sono stesi su registri a madre e figlia che fornirà l'Amministrazione camerale.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre i sindaci trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi avutisi per l'applicazione della tassa e gli esattori verseranno l'ammontare delle tasse poste a debito loro, dedotto l'aggio ad essi spettante, al cassiere della Camera, nei modi con cui viene effettuato il versamento della tassa ordinaria principale.

Art. 9.

Gli esattori onde essere esonerati dal versamento delle tasse eventualmente non riscosse, devono inviare alla Camera nel termine di un mese dalla loro data, gli atti di esazione rimasti infruttuosi

Art. 10.

Al presidente della Camera, per il comune di Fermo, ed ai sindaci per gli altri Comuni, spettano le decisioni di ogni controversia sull'applicazione della tassa.

Contro tali decisioni, con atto redatto in carta da bollo da L. 0,65, il tassato può ricorrere al Consiglio camerale nel termine di giorni tre dalla notifica delle decisioni.

Art. 11.

I reclami non sospendono il pagamento della tassa. In caso di decisione favorevole, il reclamante sarà rimborsato della tassa da lui indebitamente pagata.

Art. 12.

Contro le deliberazioni del Consiglio camerale è ammesso il ricorso al tribunale civile di Fermo, il quale decide inappellabilmente a sensi dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

I contribuenti avranno un termine di giorni 30 (trenta) decorribili dalla intimazione della decisione camerale per proporre il ricorso di cui all'alinea precedente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro:
FERRARIS.

Il numero 97 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1811:

Sentito il presidente della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'attuale categoria d'ordine degli impiegati della Corte dei conti è sdoppiata ed è istituita la categoria di revisione.

Art. 2.

Tale categoria è composta di due gradi: « Revisore principale » e « Ufficiale di revisione » corrispondenti rispettivamente a quelli di archivista e di applicato della categoria d'ordine.

Art. 3.

La categoria di revisione, pure rimanendo distinta dalla categoria d'ordine quanto alle funzioni, è promiscua quanto alla carriera.

Perciò agli impiegati che costituiscono la categoria di revisione spetta, nei riguardi dello stipendio, lo stesso trattamento degli impiegati della categoria d'ordine ed il numero dei componenti ciascun grado della categoria di revisione e quello corrispondente della categoria d'ordine, non possono nel loro complesso superare il numero stabilito per ogni grado della categoria d'ordine presso la Corte dei conti, in base agli organici vigenti.

Art. 4.

Possono essere nominati ufficiali di revisione quegli applicati della categoria d'ordine che, dopo quattro anni di servizio prestato negli uffici della Corte, ne facciano domanda, siano in possesso almeno del diploma di licenza ginnasiale e di scuola tecnica e ne siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Essi sono collocati nel grado degli « Ufficiali di revisione » secondo l'anzianità che possedevano nella categoria d'ordine. La nomina è fatta con decreto Reale, a relazione del ministro del tesoro, sulla proposta della Corte dei conti a sezioni unite.

Gli applicati non riconosciuti meritevoli di tale nomina, rimangono definitivamente nella carriera d'ordine.

Art. 5.

I posti complessivamente vacanti nei gradi superiori delle categorie di revisione e d'ordine sono conferiti tanto agli ufficiali di revisione quanto agli applicati, con le norme stabilite per le promozioni di grado nella carriera d'ordine dalle disposizioni in vigore.

Gli ufficiali di revisione sono promossi revisori principali e gli applicati sono promossi archivisti, indipendentemente dal numero dei posti vacanti nei gradi superiori di ciascuna categoria, per modo che, pur venendo a risultare modificato il numero dei posti di grado superiore di ciascuna delle due categorie, rimanga tuttavia sempre invariato il totale di essi.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Per la prima formazione della categoria di revisione, il Consiglio d'amministrazione della Corte di conti formula le proposte per il passaggio degli attuali impiegati dalla categoria d'ordine a quella di revisione, tenendo specialmente presenti per ciascun impiegato la qualità del servizio prestato, le speciali attitudini, le note informative, i titoli di studio e il risultato degli esami sostenuti.

Il detto passaggio è fatto con decreto Reale, a relazione del ministro del tesoro, sulla proposta della Corte dei conti a sezioni unite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2626. **Regio decreto 19 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene istituita in Tivoli una scuola per la preparazione teorica e pratica per operai elettricisti, con la denominazione di R. scuola per montatori elettricisti.

N. 2627. **Regio decreto 7 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene istituita in Lucca una R. scuola popolare operaia per arti e mestieri.

N. 2628. **Regio decreto 4 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro viene istituita in Lauria (Potenza) una R. scuola professionale per l'avviamento ai mestieri del fabbro, del falegname, dello scalpellino e del muratore.

N. 2629. **Regio decreto 9 novembre 1919**, col quale, su la proposta del ministro della istruzione pubblica, è revocato il decreto-legge Luogotenenziale 1° luglio 1915, nella parte relativa al comune di Chatillon (Torino) ed è approvato in lire 7576,49 il contributo scolastico che il Comune stesso deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a datare dal 1° ottobre 1919.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castrovillari (Cosenza).

SIRE!

In seguito ai risultati delle elezioni politiche, quindici consiglieri comunali di Castrovillari, su venti assegnati per legge, hanno rassegnato le dimissioni, ed il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare,

Non essendo possibile la ricostituzione della normale rappresentanza e dovendosi, d'altra parte, provvedere alla sistemazione dei pubblici esercizi, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 dicembre, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castrovillari, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Angelo Faconti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 15 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Faenza (Ravenna).*

SIRE!

Il risultato delle recenti elezioni politiche ha dissociata l'alleanza di partito che costituiva il cardine dell'Amministrazione comunale di Faenza: trentacinque dei quaranta consiglieri assegnati al Comune hanno irrevocabilmente rassegnate le dimissioni; già due in precedenza erano dimissionari; tre sono morti.

Il prefetto ha provveduto alla temporanea amministrazione del Comune con un suo commissario ed ora si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 5 gennaio 1920, n. 2276, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Faenza, in provincia di Ravenna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Furio Petroni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti comm. avv. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. dott. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero per l'agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente:

Ordinanza:

Letta la richiesta, 23 settembre corrente anno, del Consiglio di amministrazione, di attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti e d'immediata occupazione da parte di quest'ultima della tenuta di San Cesareo posta in territorio di Zagarolo, di proprietà degli eredi del principe don Giuseppe Rospigliosi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, n. 3 e 11 regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Udita la relazione del consigliere sig. comm. Coppola.

In esito all'istruzione ordinata come dal processo verbale della precedente seduta del 18 corrente mese;

Esaminati gli atti e documenti;

IL COLLEGIO,

Osserva che l'Amministrazione della casa Rospigliosi in rappresentanza della principessa Rospigliosi, madre dei minorenni principi Rospigliosi, proprietari della detta tenuta San Cesareo, pur dichiarandosi disposta a consentirne l'alienazione all'Opera nazionale, in vista dei suoi fini patriottici e sociali, con la determinazione del relativo giusto prezzo secondo la procedura speciale per l'Opera a scanso di ogni responsabilità verso minorenni ed anche a tutela morale, ha dedotto che, attualmente, la tenuta è coltivata secondo le buone regole agricole e coloniche e non si trova a rigore nelle condizioni di essere espropriata per ridursi a migliore coltura, tantochè l'affittuario ottenne, nel 1917-918, il primo premio dal Ministero di agricoltura per il raccolto del cereali. Quindi ha conchiuso di non poter ammettere che il trasferimento avvenga per via di espropriazione coatta.

Essendo così evidente il difetto di consenso sulla chiesta attribuzione, s'impone la necessità della pronunzia di questo Collegio.

La casa Rospigliosi non ha dimostrato in che fosse consistito l'asserto primo premio per il raccolto dei cereali. Forse allude all'aumento del prezzo d'impero, fondato sulle circostanze di eccedenza alla ordinaria coltivazione dell'azienda e di condizioni di eccezionali difficoltà, di cui all'art. 2 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788. Comunque il fatto, anche se potesse ritenersi sussistente, non forma ostacolo all'applicazione dell'art. 11 regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55.

La coltivazione dei cereali non potè estendersi a tutto il latifondo, se questo in complesso, è di ett. 1425,28,30 di cui soltanto ett. 970

seminativo, circa ett. 2) bosco ceduo ed il resto incolto (prato o pascolo). Cause temporanee dello stato di guerra e del regime straordinario d'importazione del grano suggeriscono l'eccitamento statale e la premiabilità della coltura cerealica. La trasformazione culturale, di cui al citato art. 11, oltre al contemplare l'intera tenuta ha scopo durevole (non limitato a contingenze di tempo) di maggiore e migliore produttività, non soltanto a base di coltura cerealica di parte del latifondo. Difatti il progetto del Consiglio di amministrazione dell'opera, tra l'altro fa consistere la trasformazione culturale, che assevera poter essere facile ed immediata, principalmente nella piantagione di filari di viti e di alberi da frutta e nella consociazione di questa coltura arborea ed arbustiva alla coltura, in razionale rotazione, di cereali, leguminose e ortaggi di grande coltura.

Ma non sarebbe soltanto questo l'importante vantaggio produttivo della progettata trasformazione culturale. L'opera si propone simultaneamente la trasformazione e la colonizzazione del latifondo San Cesareo, facendo speciale assegnamento sull'elemento umano e traendo argomento di successo dal fatto che il latifondo stesso è confinante con terreni intensivamente coltivati. Lo scopo di civiltà e, insieme, di maggior produttività, è quello della conversione dell'attuale villaggio di capanne (con 95 famiglie di cui 83 di ex-combattenti, popolazione, in complesso, 660 persone, viventi in uno stato pietoso di miseria e di abbandono) in una borgata rurale con la trasformazione culturale e la buona coltivazione del terreno annesso a ciascuna casa colonica, mediante, eziandio, l'Associazione cooperativa.

Si tratta di mettere, con opere di grande importanza, in un valore, che attualmente non ha, l'intero latifondo e di colonnizzarlo in maniera civile e stabile secondo i suggerimenti ed i concetti, di cui nella relazione e nel decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919 n. 408, ed in base anche alla legge 17 luglio 1910, n. 491. Le trasformazioni culturali, di cui all'art. 11, vanno messe in rapporto con gli scopi contemplati dal precedente art. 8, lettera *b*) e *c*) del predetto regolamento legislativo. Quindi non può avere alcuna importanza contraria l'attuale buona coltura cerealica, se pure perfettamente vera e continuativa pel tempo post-bellico di parte soltanto della tenuta.

Non manca la dimostrazione della suscettibilità d'importanti trasformazioni, intese nel senso summenzionato. Il Ministero per l'agricoltura ha rimesso all'Opera le facoltà ad esso conferite dal succitato decreto-legge 27 febbraio 1919, e l'Opera è disposta ad assumerle ed attuarle, adottandone la relazione ed il piano di massima. La convenienza della espropriazione dell'intero latifondo, più confacente agli scopi dell'Opera, si manifesta eziandio per la indispensabile liquidazione degli usi civici, a cui può provvedere più facilmente l'Opera stessa.

Quindi, questo Collegio deve riconoscere pienamente dimostrata l'attitudine dell'intero latifondo San Cesareo alle progettate importantissime trasformazioni culturali ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del succitato regolamento legislativo.

L'essere, come afferma la casa Rospigliosi, la tenuta affittata fino al 1926 a Paolo e fratelli Sbardella non osta che venga attribuita all'Opera. I rapporti di locazione sono disciplinati dall'art. 15 dell'anzidetto regolamento, la cui applicabilità non può verificarsi che nel tempo posteriore alla data dell'ordinanza di attribuzione.

Per tali motivi

IL COLLEGIO,

Visto ed applicato l'art. 7 del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale ed autorizza la immediata occupazione da parte di quest'ultima della intera tenuta San Cesareo, posta in territorio di Zagarolo, di proprietà degli eredi del principe don Giuseppe Rospigliosi, meglio nella richiesta e negli atti individuata;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberata e pronunziata il giorno 20 del mese di novembre 1919.

Nonis — Coppola, estensore — *Gatti — Brizi — Zattini — Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il dì 1° dicembre 1919.

Antonio Castellani, segretario.

Copia conforme all'originale che si spedisce all'Opera nazionale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 2 dicembre 1919.

Il segretario del Collegio centrale arbitrale: *Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80 21	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.31	—

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con decreto Luogotenenziale del 15 maggio 1919:

Mazzara dott. Antonino, segretario di 1ª classe, fu nominato vice direttore di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4325, a decorrere dal 16 stesso mese.

Morgante rag. Giuseppe, computista di 1ª classe, fu nominato contabile di 4ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3750, dal 1° giugno 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 4 maggio 1919:

Grillo Giulio, istitutore di 2ª classe, fu collocato, a sua domanda, in aspettativa per comprovati motivi di salute, con l'annuo assegno pari alla metà dello stipendio, a decorrere dal 16 maggio 1919.

PRESTITO A PREMI

A FAVORE DELLA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

per la invalidità e per la vecchiaia degli operai

E DELLA

Società "DANTE ALIGHIERI,,

Prima serie di 250,000 obbligazioni

GARANTITA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED AMMINISTRATA DALLA BANCA D'ITALIA

Estrazione (30ª) del 31 dicembre 1919.

PREMI

1° Premio	di L.	20,000	fu vinto dal n.	62433
2°	»	»	5,000	»	»	203296
3°	»	»	500	»	»	49568
4°	»	»	500	»	»	234085
5°	»	»	500	»	»	113759
6°	»	»	500	»	»	80035
7°	»	»	500	»	»	33928

Numero della obbligazione premiata — (per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata — (per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata — (per ordine progressivo)	Premio conseguito
		Riporto	22200	*Riporto*	24550
2547	50	82363	100	169369	100
7762	100	88238	50	172·83	50
12353	100	89035	500	183873	50
12792	50	101850	100	186732	100
13389	100	102387	100	189318	100
15391	50	105873	50	196243	50
15962	100	111072	100	197427	50
23158	100	11·676	50	203254	50
32096	50	113614	50	203296	5000
33928	500	113759	500	204446	50
40693	100	117930	100	214788	50
48751	100	118290	100	226696	50
49568	500	128634	100	232153	100
50422	50	136431	100	234085	500
52939	50	144374	50	239374	50
62433	20000	147697	100	245278	100
76726	100	150566	100		
81893	100	169294	100		
A riportare	22200	*A riportare*	24550	Totale	31000

N. 1250 rimborsi per L. 25,000 complessive

Tutte le obbligazioni recanti i numeri qui sotto indicati sono rimborsabili in L. 20 nette

155	161	462	660	734	1593	1821
2098	2180	2670	2695	2820	2854	3020
3299	3734	3827	3880	3910	4846	5260
5313	5357	5485	5515	5581	6022	6046
6108	6325	6680	6994	7165	7244	7361
7460	7790	8142	8495	8559	8644	8812
8955	9310	9319	9394	9514	9782	10005
10196	10326	10661	10981	11740	11959	12137
12231	12690	12765	12910	12917	13085	13224
13349	13471	13495	13631	13763	13845	14135
14810	15484	15657	16524	16828	17044	17114
17117	17420	17470	17584	18154	18826	18965
19312	19447	19469	19576	19586	19808	20109
20678	20818	20923	21035	21098	21143	21371
21468	21582	22175	22234	22421	22496	22795
22888	23293	23506	23837	24857	24859	25017
25527	25965	26103	26109	26345	26480	26887
26977	27064	27066	27138	27338	27621	27665
28130	28149	28462	28499	28530	28566	28968
29071	29228	29337	29570	29633	29900	30001
30042	30107	30214	30237	30454	30462	30988
31057	31150	31201	31250	31306	31324	31562
31661	31726	31868	32071	32376	32470	32483
32750	32837	33019	33606	33888	34211	34386
34875	34973	35121	35140	35970	36003	36853
36896	36944	36966	37198	37216	37280	37362
37696	37793	37962	38364	38410	39030	39244
39248	39417	39785	40714	40727	40829	40850
40892	40953	41007	41170	41326	41801	42072
42247	42264	42642	42976	43292	43600	43657
43807	43886	44261	44347	44383	44514	44525
45116	45211	45570	45619	45636	45741	45965
46123	46165	46584	47167	47175	47179	47621
47715	47727	47853	48097	48530	48987	49213
49358	49449	49537	49648	49698	50380	50454
50587	50716	50803	50903	51054	51234	51565
51569	51741	51769	52073	52202	52258	52631
52985	53467	53891	53943	54162	54348	54958
55260	55309	55896	56096	56111	56357	56570
56578	56913	57711	57788	57998	58179	58845
59067	59068	59192	59194	59234	59367	59457
59782	59867	59929	60496	60637	60718	60772
61301	61920	61930	62018	62041	62169	62533
62535	62674	62778	63030	63073	63273	63494
63658	63694	63696	64052	64272	64546	64561
64712	64863	65161	65212	65233	65269	65638
66464	66802	67481	67584	68645	68657	68796
68873	69066	69172	69339	69751	69779	69928
70047	70090	70384	70557	70661	70692	70871
71083	71261	71333	71387	71554	71562	71579
72267	72476	72545	72681	72788	72833	73175
73378	73563	73576	73853	73949	74140	74465
74609	74625	74659	74704	74972	75806	75839
76139	76194	76249	76994	77124	77423	77442
77451	77452	77618	77620	77854	78072	78728
78706	79147	79486	79634	80024	80062	80085
80174	80189	80711	80722	80931	81028	81190
81264	81884	82206	82520	83066	83331	83494
83751	84103	84162	84164	84510	84530	84550
84687	84974	85092	85846	86040	86288	86824
86838	86879	86985	87·21	87167	87338	87498
87889	88187	88·89	88387	88481	88508	88587
88641	88738	89592	89605	89632	89637	89673
89676	90023	90196	90513	90830	91058	91722
91809	92002	92065	92082	92170	92668	92709
92855	93304	93475	93645	93760	93894	93898
94031	94102	94127	94281	94378	94382	94554
94751	94936	95600	95645	95748	96097	96327
96388	96741	96806	97106	97170	97328	97350
97394	97444	97461	97489	97719	98220	98444
98686	98986	99102	99666	100071	100098	100140
100253	100567	100941	101280	101783	102376	102545
102641	102652	102935	102962	102983	103037	103327
103386	103524	103691	104005	104158	104285	104528
104826	104833	105032	105095	105102	105365	105431
105697	105705	105738	105775	105870	106240	106897
107120	107448	107478	107560	108121	109026	109325
110004	110095	110545	110673	110814	111456	112026
112062	112129	112171	112313	112394	112500	112750
113019	113056	113121	113616	113927	114053	114092
114159	114667	114713	114866	115585	115805	115857
115892	116338	116359	116394	116733	116865	116878
116915	117075	117664	117801	117824	117831	117874
117937	118022	118046	118645	118977	119011	119054
119884	119982	120039	120237	120260	120475	121076
121364	121420	121436	121498	121942	122296	122635
122855	122902	124293	124446	124714	124749	124792
125061	125124	125432	125733	125856	126633	126640
126801	127154	127174	127653	127929	128020	128094
128136	128178	128201	130016	130120	130189	130405
130452	130517	131228	131310	131478	131501	132432
132457	132472	132562	132815	133003	133140	133194
133243	133251	133373	133479	133515	133560	133580
133684	133789	133953	134396	134412	134663	135961
135391	135717	136104	136527	136720	136897	136916
137083	137454	137579	137765	137773	137826	137844
137849	137981	138021	138422	138630	138971	139125
139286	139372	139376	139671	139806	139966	140202
140607	140819	140865	140984	141023	141407	141457
141623	141752	141793	141883	141992	142110	142577

142606 142807 143379 143697 143740 143784 143948
144271 144331 144644 144647 144655 144675 145459
145485 145901 145911 146166 146213 146640 146690
146923 146925 147174 147367 147636 147797 147973
147987 148090 148304 148406 148673 149048 149177
149381 149413 149424 149470 149484 149541 149765
149833 149906 150084 150153 150189 150235 150285
150395 150713 151006 151694 152187 152371 152379
152695 152885 152943 153319 153643 153904 154399
154996 155043 155922 156115 156136 156292 156615
156526 156814 156886 157083 157091 157127 157489
157579 157892 157901 157966 158056 158101 158745
158798 159153 159168 159706 160009 160136 1603 5
160779 161121 161246 161541 162215 162329 162553
162946 163104 163140 163416 164129 164196 164285
164727 164835 164836 164870 165047 165084 165234
165302 165450 165536 165575 165583 165611 165675
165775 166142 166352 166373 166443 166823 167143
167232 167286 167443 167644 167720 167923 168092
168673 168691 169140 169479 169563 169722 169750
169867 169912 170169 170420 170453 170521 170707
171117 171215 171559 171685 171758 171794 172605
172915 172976 173106 173330 173375 173384 173469
173508 173685 173941 173968 173971 173981 174295
174379 174779 175111 175310 175518 176.04 176731
176740 177121 177750 177754 178070 178417 1784.5
178505 178515 178620 179028 179231 179243 179487
179678 180372 180429 180619 180678 181160 181174
181318 181352 181361 181741 182111 182205 182245
182259 182324 182360 182453 182647 183114 183609
184002 184156 184986 185224 185249 185434 186073
186081 186108 186900 187182 187225 187716 187957
188064 188152 188203 188238 188555 188636 188841
189053 189237 189253 189259 189499 189560 189861
189869 190054 190143 190153 190317 190341 190647
190785 191280 191450 191516 191704 191805 192322
192413 192545 192633 192864 193295 193472 193657
193811 194077 194301 194302 194332 194445 194459
194491 194655 194730 194855 194859 194911 195147
195179 195424 195508 195878 195940 196112 196293
196421 196553 197017 197684 197273 197349 197526
197721 197958 198165 198206 198221 198450 198701
198739 198940 199063 199290 199350 199768 199784
199858 199862 199907 199931 200088 200674 201257
201496 201573 201650 201692 202488 202524 203012
203190 203668 203867 203997 204024 204056 204076
204413 204542 204786 204945 205216 205291 205591
205959 206126 206185 206260 206508 206514 206604
207050 207165 207252 207262 207406 207509 208102
208138 208213 208276 208447 208485 208554 208600
209065 209070 209172 209311 209448 209836 210832
211056 211077 211100 211505 211658 211693 211895
212106 212195 212334 212364 212483 212701 212830
213231 213915 214114 214271 214545 214695 214772
214939 215032 215096 215997 216548 216635 216646
216749 216973 217449 218137 218179 218198 218560
218715 218867 219217 219366 219721 220225 220657
221146 221210 221266 221273 221307 221348 221826
221849 222033 222101 222610 223171 223395 223427
223520 223878 224009 224059 224064 224088 224.77
224557 224569 224751 220027 225749 225934 225936
226126 226143 226212 226578 226759 226881 227246
227910 228353 228905 229089 229458 229513 230176
230354 230482 230578 230726 230734 230745 231102
231359 231401 231746 232074 232645 232665 232713
232934 233351 233400 233525 233802 233914 234320
234710 235372 235728 235874 236040 236080 236330
236353 236405 236706 237711 237744 237834 237849
237929 237989 238044 238228 238359 238546 238986
239139 239572 239588 240070 240271 240398 240437
240469 240542 241071 241249 241255 241716 242067
242070 242162 242173 242352 242377 242451 242786
243146 243153 243389 243412 243819 243877 243879
244071 244153 244281 244343 244491 244506 244703
244888 244928 245203 245383 246168 246.71 246183
246364 246573 246613 246690 246948 247030 247032
247294 247395 247458 247493 247527 247659 247765
247837 247931 248041 248470 248488 248509 249347
249501 249711 249840 249907

ELENCO delle obbligazioni premiate a tutta la 29ª estrazione non ancora presentate all'incasso.

Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito
29	27380	1000	27	96874	50	26	173514	100
28	29083	50	27	97137	50	26	174427	100
26	30183	100	25	98109	50	24	176673	50
29	31291	100	27	101176	100	23	176902	50
25	31641	100	23	101268	15000	21	177945	50
21	33830	50	23	101496	50	27	179061	50
27	34290	100	29	103692	100	25	179710	100
26	35174	50	27	111478	50	27	179806	100
27	37273	5000	20	111686	100	22	180494	100
23	38856	50	24	111817	100	28	180733	100
28	39890	100	26	113937	100	19	181048	100
29	40206	50	27	114091	100	29	181914	50
26	42125	50	27	114214	50	23	184873	50
28	44065	50	25	114430	50	26	187634	100
19	44092	1000	23	117300	100	23	191236	100
9	46041	100	29	118795	1000	27	193887	50
25	46449	500	29	119317	100	27	194742	500
22	48745	100	28	120422	100	27	195411	100
28	49480	20000	20	121791	1000	26	197208	500
23	49843	1000	26	123546	100	27	198622	50
24	49952	100	28	124220	50	19	199715	100
25	50308	100	29	125530	100	25	204722	100
29	51312	500	27	132877	100	28	209856	100
28	52327	100	29	134100	100	29	210924	50
19	53105	100	25	135476	1000	29	211487	500
20	53514	100	25	135607	50	26	213146	50
28	51967	500	29	136760	50	26	213700	50
27	56487	100	23	138903	50	27	214943	50
28	58242	100	28	141339	50	29	214969	100
29	58284	50	21	141395	100	23	215132	100
22	58368	100	21	142565	500	27	215251	50
28	61784	100	27	143194	100	26	219928	500
26	62699	50	20	146857	100	28	220306	100
21	65808	50	25	147461	50	29	222132	100
25	69570	50	25	151088	1000	19	224433	100
19	70012	100	29	151177	100	22	227854	500
27	70283	100	21	151548	50	28	228208	100
25	73718	100	29	152478	50	22	228777	50
28	74033	100	23	153508	100	26	228799	50
29	74045	100	23	153657	50	27	229963	100
29	74960	100	23	154285	100	24	231381	50
23	77840	100	26	154902	100	23	231928	50
29	79602	50	26	155105	100	29	233173	50
19	81020	500	23	156337	100	25	233505	50
29	82592	100	20	157486	100	29	234268	100
23	83560	50	25	158985	50	21	235886	100
26	83715	100	25	161362	100	24	239611	50
19	85449	100	26	163089	50	29	240071	50
29	85669	100	24	163488	100	26	241574	100
21	87278	500	27	163818	100	28	243129	100
25	87547	50	29	165618	1000	29	244919	100
26	89453	50	24	168292	50	26	245460	50
21	90285	100	22	170655	56	29	247514	50
23	92370	50	24	171404	100	28	249603	100
23	96202	100	22	173423	50			

Avvertenze.

La prima serie del prestito si compone di 250,000 obbligazioni numerate dall'1 al 250,000. — Le obbligazioni estratte con premio saranno presentabili a partire dall'11 gennaio p. v., presso tutte le sedi della Banca d'Italia che, dopo le verifiche del caso, ne effettueranno l'estinzione sotto deduzione della sola imposta di ricchezza mobile. — Le obbligazioni estratte senza premio saranno pagabili a presentazione, nella somma netta di L. 20 per ciascuna, dal giorno 11 gennaio p. v., presso tutte le sedi della Banca d'Italia. — I premi si prescriveranno per il loro valore dopo 5 anni ed i rimborsi per il loro capitale dopo 30 anni dall'estrazione.

Roma, 31 dicembre 1919.

BANCA D'ITALIA

Direzione generale, amministratrice del prestito.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	434145	Fabbriceria di S. Antonio abate in Tavagnacco (Udine) . . . . L.	3 50
»	514909	Chiesa Filiale di S. Antonio abate in Tavagnacco (Udine) . . . »	3 50
»	547623	Fabbriceria della Chiesa di S. Antonio abate in Tavagnacco (Udine) . . . . »	31 50
»	580574	Fabbriceria di S. Antonio abate in Tavagnacco (Udine) . . . . »	14 —
3,50 0/0 (1902)	6947	Chiesa Filiale di S. Antonio abate di Tavagnacco (Udine) . . . »	283 50
3,50 0/0	471197	Frescura Angelo di Giovanni, domiciliato a Domeggo (Belluno) »	24 50

Roma, 2 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Elenco n. 30).

2ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	191392	52 50	Fornasero *Caterina*, Maria, Stefano, Anna, Teresa e *Vincenzo* di Stefano, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dello stesso Fornasero, dom. a a Villafalletto (Cuneo)	Fornasero *Domenica Caterina*, Maria, Stefano, Anna, Teresa e *Domenico* di Stefano, minori, ecc., come contro
»	248703	2054 50	*Maioglio Giuseppa* fu Antonio, nubile, dom. a Torino. Vincolata	*Majoglio Caterina-Giuseppa* fu Antonio, ecc., come contro
»	169214	105 —	Fontana *Giuseppe* di Giovanni, dom. in Bassignana (Alessandria). Vincolata	Fontana *Carlo-Giuseppe* di Giovanni, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 65 e seguenti del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il ruolo organico del personale di carriera amministrativa e di ragioneria della Direzione generale del Fondo per il culto;

Ritenuto che per imprescindibili esigenze di servizio occorre provvedere a ricoprire i posti attualmente vacanti nelle due carriere anzidette, in numero non minore della metà:

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i due seguenti concorsi per titoli nella Direzione generale del Fondo per il culto:

1° a sei posti di segretario;

2° a quattro posti di ragioniere.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono possedere la laurea in giurisprudenza per la carriera amministrativa ed il diploma di ragioniere per la carriera di ragioneria escluso quasiasi titolo equipollente.

Essi, salvo quanto è disposto dal succitato art. 65, secondo capoverso, del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, per gli impiegati che furono fra i combattenti e per gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno, alla data della pubblicazione del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 35.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero della giustizia (Direzione generale del Fondo per il culto) domanda scritta o firmata di loro pugno su carta da bollo da L. 2, entro un mese dalla data della pubblicazione del presente sul Bollettino ufficiale del Ministero stesso.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, su carta da bollo di L. 1, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale competente, per gli aspiranti i quali non siano nati nel comune di Roma;

2° titolo di studio in originale o in copia autentica;

3° certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 1. (Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, anche quando manchino della naturalità);

4° certificato di buona condotta rilasciato su carta da bollo da L. 1 dal sindaco del Comune nel quale il concorrente risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un periodo minore, anche dal sindaco del luogo di residenza anteriore;

5° certificato di non incorsa penalità rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale, sulla competente carta da bollo;

6° certificato medico, su carta da bollo da L. 1, debitamente vidimato dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed immune da difetti fisici che lo possono rendere inabile al lavoro;

7° certificato di leva o congedo militare.

I certificati di cittadinanza italiana, di buona condotta, di non incorsa penalità e di sana costituzione fisica dovranno essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

Le firme del sindaco sui certificati di cittadinanza italiana e di buona condotta e nella vidimazione del certificato medico dovranno essere debitamente legalizzate.

Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

Art. 4.

Gli aspiranti che occupino un impiego di ruolo nell'Amministrazione dello Stato dovranno presentare la domanda pel tramite dell'ufficio da cui dipendono.

A corredo della domanda basterà che siano presentati i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia dello stato di servizio autenticato dal capo di ufficio.

Art. 5.

La classificazione degli aspiranti sarà fatta tenendo presenti, oltre il titolo di studio richiesto per la categoria d'impiego alla quale si aspira:

1° il risultato degli esami nel corso degli studi in cui quel titolo fu conseguito o la licenza di scuola secondaria anteriore con i punti ottenuti;

2° il risultato di concorsi precedenti nella Direzione generale del Fondo per il culto o in altre Amministrazioni dello Stato;

3° ogni altro titolo che l'aspirante creda di produrre.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli inabili di guerra e feriti in combattimento;

b) gli orfani di guerra;

c) gli insigniti di medaglie al valor militare o di altre attestazioni speciali di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) coloro che abbiano prestato ottimo servizio nella Direzione generale del Fondo per il culto a qualunque titolo per non meno di un anno.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con nomina provvisoria ed ai posti così conferiti e gli altri che in seguito si renderanno eventualmente vacanti saranno posti a concorso pubblico non oltre un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Coloro che, assunti in servizio con nomina provvisoria, ottengano nel concorso pubblico la dichiarazione di idoneità saranno nominati definitivamente all'impiego dopo il collocamento dei vincitori del concorso e a mano a mano che i posti si renderanno vacanti.

Il servizio da essi prestato come provvisori sarà valido agli effetti dell'anzianità e della pensione.

Qualora non partecipino al concorso o non vi conseguano la dichiarazione suindicata, saranno licenziati con una indennità pari a due mesi di stipendio.

Roma, 25 gennaio 1920.

Il ministro: MORTARA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle antichità e belle arti

Concorso ad un posto di capo-tecnico nel R. opificio delle pietre dure in Firenze.

È aperto un concorso per esami ad un posto di capo-tecnico nel R. opificio delle pietre dure in Firenze con l'annuo stipendio iniziale di L. 4000, con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale per le antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 20 marzo 1920 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 45;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) certificato di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare;

h) eventualmente tutti gli altri certificati di studi in Istituti o in scuole d'arte, o tutti gli altri documenti che i candidati credano opportuno presentare in prova della loro attività artistica.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi dalla chiusura del concorso e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti dalla lettera *a*) alla lettera *g*) predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli che la corredano e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

L'esame consterà delle seguenti prove:

a) invenzione e disegno di un ornato di stile;

b) invenzione e modellazione in creta di un ornato di stile;

c) saggio di scoltura ornamentale in pietra o marmo su modello dato:

d) esame orale sulle specie più correnti di pietre e marmi usati nell'architettura e nella scultura ornamentale italiana.

La prova lettera *a*) dovrà essere compiuta in otto ore di lavoro; le prove lettere *b*), *c*) in sedici ore di lavoro, ciascuna.

Gli esami si terranno in Firenze e nel luogo e nei giorni da destinarsi.

Roma, 31 gennaio 1920.

Il ministro: BACCELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 6 febbraio 1920
(*Continuazione e fine*).

Presidenza del vice presidente FABRIZIO COLONNA.

Votazione a scrutinio segreto.

FRASCARA, segretario, fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-presidenti onorari mandamentali » (N. 29).

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione, ed il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra ». (N. 17).

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

SANTUCCI. All'art. 16 del decreto-legge propone che in fine del terzo capoverso invece di: « *Disposizioni* degli articoli 3, 4, 5, 11, 12 e 13 » si dica: « Disposizioni dall'art. 3 al 14 ».

Rileva l'importanza dell'Istituto del matrimonio e come sia opportuno l'intervento del pubblico ministero, ad impedire traviamenti.

Il suo emendamento quindi si ispira ad una questione d'indole elevata e non è di pura forma.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Accetta l'emendamento propostro dal senatore Santucci.

FILOMUSI GUELFI, relatore. Il disegno di legge disciplina gli effetti giuridici della scomparsa dei combattenti, e di chi partecipò alle operazioni di guerra e dà norme per la dichiarazione della morte presunta, si attiene al sistema del Codice civile.

L'art. 2 limita la facoltà dell'istanza ai collaterali fino al quarto grado incluso; qualche commissario dell'ufficio centrale avrebbe desiderato che tale facoltà fosse estesa ai congiunti non oltre il sesto grado; ma egli si oppone perchè si deve distinguere il diritto di azione per la dichiarazione di morte paesunta dal diritto di successione.

Quando si discuterà il disegno di legge sulla precedenza del matrimonio civile, verrà la questione se in certi casi occorra temperare, e con quali mezzi, l'assolutezza del precetto; ma nel disegno di legge in discussione non si può disconoscere che si deve risolvere la questione: quale di due matrimoni civili sia il valido, se il primo o il secondo. Il disegno di legge dichiara prevalente il primo seguendo l'opione autorevole del Gianturco.

Dichiara poi di accettare, a nome dell'Ufficio centrale, l'emendamento proposto dal senatore Santucci.

MORTARA, ministro per la giustizia e per gli affari di culto. Ringrazia il senatore Filomusi Guelfi per l'adesione con la quale ha voluto convalidare l'opera del Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Santucci ha presentato un omendamento che consiste nel sostituire alle parole « degli articoli 3, 4, 5, 11, 12 e 13 » le parole « dall'art. 3 al 14 ».

L'emendamento, messo ai voti, viene approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo unico modificato secondo la proposta del senatore Santucci:

Articolo unico.

« È convertito in legge il R. decreto-legge 15 agosto 1919, numero 1417, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra, sostituendo nel terzo comma dell'art. 16 alle parole: « le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 11, 12 e 13 », le seguenti: « le disposizioni dall'art. 3 al 14 ».

L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1636, per l'avocazione allo Stato delle successioni, non testate oltre il sesto grado » (n. 33).

PELLERANO, segretario, ne dà lettura.

DEL GIUDICE. Consente senza esitazione alla disposizione che oggi deve essere convertita in legge.

Il disposto del Codice civile che estende il diritto di eredità nella successione *ab intestato*, sino al decimo grado, non risponde più alla coscienza moderna.

Egli parla soltanto per fare una raccomandazione di cui gli offre lo spunto la relazione dell'Ufficio centrale. In essa il relatore fa un breve cenno dell'obbligo alimentare, senza venire ad una conclusione e forse è convinto di un principio contrario a quello che ora egli vuol raccomandare.

In altri termini, egli desidera che gli articoli 141 e 142 del Codice civile, riguardanti l'obbligo alimentare, siano modificati nel senso che quest'obbligo venga esteso oltre il secondo grado, e spera che il ministro negli studi di riforma del Codice civile che sta preparando, voglia tener conto anche di questa sua raccomandazione.

FILOMUSI GUELFI, relatore. Osserva che non può esservi luogo a dissenso nell'accettazione della presente legge. Anzi egli sostenne la limitazione al quarto grado, e solo in seguito alla opposizione dei suoi colleghi recedette dalla sua convinzione.

Conosce da molti anni l'opinione del senatore Del Giudice, e benchè egli accetti il suo ordine di idee, come può rilevarsi dalle parole stesse della relazione da lui estesa, non crede che sia questione da dibattersi in questa occasione.

Osserva che un altro dei meriti della legge consiste nell'impedire il soverchio frazionamento della proprietà.

Conclude affermando che non si deve intendere che venga intaccato con questa disposizione il diritto di testare, il quale risponde ad esigenze sociali e famigliari del massimo interesse.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

POLACCO, dell'Ufficio centrale. Prende la parola perchè s'è sentito accusare di avere enunciato idee diverse da quelle che oggi si debbono sanzionare con il voto.

Sta il fatto che nell'Ufficio centrale ci fu accordo completo sul principio informatore, e se qualche dissenso si manifestò, ciò fu solo rispetto all'obbligo alimentare, che egli ed altri ritengono debba venire allargato oltre i limiti oggi stabiliti dalla legge.

Però, come lo stesso relatore ha accennato nella sua relazione anche su questo punto si è finito con l'essere tutti d'accordo.

TAMASSIA. Osserva che l'art. 4 è un ricorso storico. Con esso viene ad estendersi il campo della eredità. La storia della nostra legislazione ci ricorda il terzo per l'anima che al di là di un certo limite di successione legittima doveva essere devoluto in opere di beneficenza.

Teme che il devolvere allo Stato tutto il patrimonio di colui che muore intestato, sia un eccitamento all'esercizio del diritto di testare.

FILOMUSI GUELFI, relatore. Rispondendo al senatore Polacco conferma che in seno all'Ufficio centrale non si è mai manifestato alcun dissenso in merito al disegno di legge.

La questione accennata dal senatore Tamassia è stata anche dibattuta dall'Ufficio centrale, il quale non ha trovato ragione di proporre alcun emendamento all'art. 14, inquantochè lo Stato offre le maggiori guarentigie per la destinazione della successione.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Esaminerà se sia il caso di dare una maggiore estensione all'art. 141 del Codice civile, che riguarda la materia dell'obbligo alimentare.

Nei riguardi storici è pregevole l'osservazione fatta dal senatore Tamassia, ma in quelli legislativi egli non potrebbe accettare alcun emendamento all'articolo 14 (e veramente di emendamenti non si è parlato), perchè la convalidazione del decreto-legge si riporta alle ragioni d'indole economica che hanno ispirato il decreto stesso.

Chiede al Senato che voglia approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Annuncia le seguenti domande d'interpellanza:

« Al ministro del tesoro, intorno all'aumento progressivo dei cambi che minaccia grandemente l'economia nazionale.

« Bettoni, Mayor Des Planches ».

« Ai ministri delle finanze e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti credono opportuni per conseguire l'eguaglianza di trattamento fra le diverse Provincie nell'applicazione dei RR. decreti relativi all'imposta straordinaria sul patrimonio ed all'imposta complementare sul reddito complessivo.

« Beneventano ».

« Al Governo circa la convenienza ed opportunità di riattivare agli Stati Uniti una efficace propaganda che si contrapponga a quella che continua a farvisi a nostro danno, e per cui l'opinione delle classi dirigenti americane si mantiene a nostro riguardo, per ignoranza delle cose nostre, parte indifferente, parte sospettosa, parte ostile.

« Mayor Des Planches ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 25 settembre 1917, n. 1676, per l'affitto a trattativa privata dei terreni demaniali e dei diritti di pesca spettanti allo Stato nelle acque pubbliche a favore di Società cooperative agricole o di produzione e lavoro:

Votanti 105 — Favorevoli 94 — Contrari 11.

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro:

Votanti 105 — Favorevoli 94 — Contrari 11.

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra:

Votanti 105 — Favorevoli 95 — Contrari 10.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1916, n. 2100, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi:

Votanti 105 — Favorevoli 98 — Contrari 7.

Il Senato approva.

La seduta è sciolta alle ore 17,45.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 6 febbraio 1920

(Continuazione e fine)

Presidenza del presidente ORLANDO

Seguito dello svolgimento di interpellanze sulla politica estera.

BEVIONE, esaminerà obiettivamente lo svolgimento della questione adriatica per trovare la giusta norma d'azione per l'avvenire.

Rileva come la tesi che le difficoltà dipendano dal Patto di Londra, perchè è un trattato segreto e sarebbe un trattato imperialista, sia smentita dai fatti. Il Patto di Londra, fu infatti applicato, senza difficoltà per la parte che riguarda i tedeschi, sebbene anch'essa fosse segreta e incorporasse nell'Italia forti nuclei stranieri. Anzi fu migliorato col dare all'Italia Tarvis e Sexten.

Se la nostra pace fu facile e soddisfacente dove avemmo di fronte i tedeschi, mentre fu complicata e difficile dove avemmo di fronte gli slavi, ciò dipende dal fatto che i tedeschi, anche alla fine della guerra, furono considerati nemici dell'Intesa, mentre gli slavi soggetti agli Imperi centrali, alla fine del conflitto, erano considerati amici e quasi alleati.

La metamorfosi si compì anche con la collaborazione italiana, di cui il Congresso di Roma fu il fatto saliente. Però essa assicurò grandi benefici politici all'Italia.

Nel gennaio 1918 Lloyd George e Wilson parlarono recisamente per il mantenimento della Monarchia danubiana.

Uguale proposito avevano i negoziati dei nostri alleati con Vienna per mezzo di Don Sisto di Borbone.

L'interesse essenziale dell'Italia voleva lo smembramento dell'Austria.

La conversione della Francia, Inghilterra ed America a tale politica avvenne in seguito al Congresso di Roma, che suggerì agli alleati la politica delle nazionalità in sostituzione della fallita politica della pace separata nei riguardi dell'Austria.

Ma questo beneficio doveva essere dall'Italia pagato a suo tempo con un assetto dell'Adriatico non completamente contrario agli jugoslavi.

Le conseguenze della trasformazione dei jugoslavi da nemici in amici furono aggravate dall'opera dei jugoslavofili italiani che s'intensificò alla fine della guerra.

Quest'opera fu dannosa perchè screditò il Patto di Londra, nostra sola arma diplomatica, e suggerì a Wilson il suo messaggio agli italiani, diretto contro la politica degli onorevoli Orlando e Sonnino; e che invece irrigidì Wilson in modo invincibile nella sua concezione contraria all'Italia.

In queste condizioni l'oratore crede di poter con sicura coscienza affermare, avendo per quattro anni assistito, come giornalista, alla loro opera, che gli onorevoli Orlando e Sonnino non potevano ottenere di più. Nessuno al loro posto poteva giungere a risultati diversi.

Rileva che l'onorevole Sonnino è violentemente attaccato perchè nel Patto di Londra il porto di Fiume è assegnato alla Croazia. Ma questa accusa è una ingiusta insurrezione del senno di poi. Nel 1915 nessuno pensava allo smembramento dell'Austria, indispensabile presupposto della rivendicazione di Fiume. Nessuno parlò di Fiume a guerra scoppiata.

L'oratore lesse alla Camera il Patto di Londra nel febbraio 1918, e nessuno protestò contro l'articolo 5 che riserva Fiume alla Croazia. (Commenti).

Furono i fiumani a proclamarsi uniti all'Italia.

Se dunque errore vi fu, ne siano tutti colpevoli. Il grido di Fiume non poteva non essere raccolto a Roma. Così alle rivendicazioni del Patto di Londra si unì Fiume. Ma in quel giorno il Patto di Londra divenne per noi un'arma dubbia e precaria; perchè, attraverso Fiume, chi vuole dare la Dalmazia agli jugoslavi, non ostante il Patto di Londra, può esercitare contro di noi un ricatto sicuro.

Afferma che non vi è via di uscita che il compromesso. L'onorevole Orlando si mise finalmente per questa via ed è solo per questa via che i suoi successori hanno cercato la soluzione.

Ritiene che la soluzione ora concordata con gli alleati rappresenti l'ultimo limite delle concessioni dell'Italia.

Per giudicarla, bisogna metterla a raffronto colla soluzione proposta da Tittoni. Essa è inferiore al progetto Tittoni perchè dà Lagosta e il Nord dell'Albania ai jugoslavi e abbandona la neutralizzazione della costa dalmata. È superiore perchè stabilisce la indipendenza di Fiume colla rappresentanza diplomatica all'Italia, abbandona lo stato cuscinetto dannoso e pericoloso, migliora la frontiera di Wilson a Senosenchia assicurando la difesa di Trieste, e dà agli italiani di Dalmazia la facoltà di optare per la cittadinanza italiana. (Interruzioni vivaci all'estrema sinistra).

L'onorevole Nitti aveva anche ottenuto la sovranità italiana su Fiume ma poi vi rinunciò. Crede che ciò sia stato un errore, perchè era conquista capitale su cui non si doveva cedere.

Osserva che la principale superiorità della soluzione Nitti sul progetto Tittoni consiste nel fatto che questo fu respinto da Wilson e dagli alleati, mentre la prima ebbe l'accettazione incondizionata degli alleati, che intimarono agli jugoslavi di scegliere fra il compromesso e il Patto di Londra.

Gli jugoslavi hanno respinto il compromesso e negato ogni valore al Patto di Londra.

Ora occorre sapere dal capo del Governo quale linea d'azione intenda seguire. Quando egli lo abbia detto, ha diritto di chiedere che chi ne dissente esprima chiaro il suo pensiero faccia le sue proposte e si assuma la sua responsabilità.

Per quanto lo riguarda, crede che il compromesso Nitti non sia inaccettabile. Data la situazione generale, considera male minore che i jugoslavi accettino la soluzione concordata fra le grandi potenze.

Questa dichiarazione è ben dolorosa a farsi, perchè la soluzione Nitti costringe a lasciare fuori d'Italia i fervidi italiani di Zara, Sebenico e delle isole. Ma a questo punto, bisogna comprendere che non è possibile avere il Patto di Londra, più Fiume. È necessario scegliere fra Fiume e la Dalmazia. E l'oratore crede che debba scegliersi Fiume, perchè è in continuità territoriale coll'Italia, perchè è complemento di Trieste, perchè è il simbolo della contrastata italianità dell'Adriatico. (Approvazioni e applausi a sinistra).

COLONNA DI CESARO' lamenta che il Governo abbia voluto raggiungere la pace ad ogni costo; mentre, poichè di fatto già lo stato di pace esiste, il desiderio di vederlo consacrato in un trattato, non può giustificare ogni rinunzia alle aspirazioni nazionali e la violazione di ogni più elementare principio di giustizia internazionale (Interruzioni all'estrema sinistra).

Rileva il carattere imperialista della politica dell'Inghilterra e della Francia (Commenti all'estrema sinistra).

Indice di tale politica sono il divieto dell'unione dei tedeschi dell'Austria con la Germania e le voci di una alleanza militare con l'Austria, la Boemia, la Czeco-Slovacchia, la Jugoslavia, primo passo verso quella Confederazione danubiana destinata a sorvegliare, oltre la Germania, anche l'Italia.

Deplora che il Governo abbia permesso con la sua politica agli alleati, oltre che di osteggiare le nostre aspirazioni nazionali, di tenere verso l'Italia un contegno che ci offende, al punto che dopo tutte le successive rinunzie da noi fatte verso gli jugoslavi, essendo divenuta minima la differenza delle richieste, si è affermato essere la nostra resistenza una inutile ostinazione (Commenti).

Afferma che i popoli feriti e schiacciati da una pace ingiusta non tarderanno a ribellarsi, e rileva la grave condizione in cui verrà a trovarsi l'Italia, se umile cenerentola della Francia e dell'Inghilterra; gli altri popoli si orienteranno verso il centro maggiore di ostilità della Intesa, verso la Russia.

Del resto non deve aversi eccessiva paura del bolscevismo russo. Il Governo comunista russo non ha mancato di tentare riavvicinamenti con diversi popoli ed anche con l'Italia, come risulta dal memoriale di Cicerin, *inviato al ministro degli esteri* italiano e che un deputato socialista ha comunicato in parte alla Camera. (Commenti).

Lamenta che il presidente del Consiglio abbia sostenuto di fronte all'Intesa le richieste italiane mostrando le miserie del nostro paese, e facendo comprendere che se Fiume non ci veniva data, l'Italia era all'interno sull'orlo della rovina. (Interruzioni del presidente del Consiglio).

Rileva che il compromesso del presidente del Consiglio ha peggiorato le condizioni degli italiani della Dalmazia, ha accolto le pretese degli avversari ed ha abbandonato agli jugoslavi ed ai greci l'Albania.

Eppure gli avversari non sono ancora soddisfatti perchè pare sia stata mandata alla Francia una nota di Loyd George, nella quale si peggiorano ancora più le condizioni del compromesso. (Interruzione del presidente del Consiglio).

Afferma che solo il trattato di Londra, se ci sarà permesso di applicarlo, sarà lo strumento legale per trattare direttamente con la Jugoslavia e con la Grecia, escludendo i nostri alleati dalle trattative.

Reclama una soluzione del problema adriatico che non lasci irredentismi da nessuna parte, creando così pericoli di nuovi conflitti.

Ma per raggiungere questo risultato occorre precisione di programma, costanza di propositi e fede nei destini della Patria; occorre il senso della realtà delle cose. (Interruzioni all'estrema sinistra).

L'Italia è moralmente forte ed ha diritto di pretendere che le sue aspirazioni sieno attuate; soltanto facendo sentire alta la sua voce, potrà essere ascoltata e rispettata ed ottenere il raggiungimento dei suoi sacrosanti diritti. (Approvazioni — Applausi a sinistra — Congratulazioni — *Rumori all'estrema sinistra*).

CICCOTTI, è d'accordo che l'intervento del gruppo socialista in questa discussione non debba essere puramente negativo, ma debba tendere all'attuazione di quei principî che il partito ha sempre propugnato nell'intento di assicurare per l'avvenire una durevole pace.

Occupandosi della questione di Fiume, ritiene che a torto si afferma essere stata tale questione creata dall'onorevole Orlando.

Come tante altre, questa questione è stata creata dalla guerra.

Afferma che il concetto di una Fiume croata era, per l'onorevole Sonnino, il necessario corollario dell'altro suo concetto di una federazione austriaca, ungherese, czeco-slovacea e croata.

Si è perciò che l'onorevole Sonnino non volle chiedere la revisione del Trattato di Fiume, anche quando gli sarebbe stato possibile ottenere un tale risultato.

L'oratore constata intanto che l'Italia è uscita dalla guerra diminuita nella propria indipendenza economica e morale.

Constata pure che il Patto di Londra è stato un rafforzamento della compagine jugoslava durante la guerra, perchè ha spinto gli jugoslavi a considerare le aspirazioni italiane come un attentato alla loro indipendenza (Interruzioni).

Conviene con l'on. Benelli che la guerra abbia condotto a quella che giustamente fu detta la balcanizzazione dell'Europa, con le simpatie per l'indipendenza e per i diritti dei piccoli popoli, ed esprime il convincimento che queste esigenze dei piccoli popoli dovranno cedere nell'avvenire alle esigenze generali europee e mondiali.

Ricorda come Giuseppe Mazzini, che pure era il più caldo fautore del principio di nazionalità, fosse contrario allo sminuzzamento dei popoli, propugnando il principio della confederazione dei popoli minori.

Uno dei pericoli più gravi per la pace europea è costituito dalla formazione di queste piccole unità.

Nota che già la Russia socialista ha dato l'esempio di una concezione superiore a quella delle singole nazionalità addivenendo ad una intesa con l'Estonia per difendere e sviluppare i comuni interessi economici.

Osserva a questo proposito che i nazionalisti di tutti i paesi si rassomigliano; essi sono unilaterali nelle loro concezioni, mentre i socialisti sono in condizione di risolvere imparzialmente i conflitti fra le varie nazionalità, nell'interesse della pace universale (Applausi).

Osserva pure che nel partito nazionalista italiano sussistono ancora concezioni ormai superate e pregiudizi ormai tramontati.

I vari nazionalismi in conflitto per la soluzione del problema adriatico invocano ragioni strategiche. Ma queste ragioni non reggono ad una analisi serena ed obiettiva della situazione che le accennate soluzioni nazionaliste verrebbero a creare.

Qualora si addivenisse ad una sistemazione della questione adriatica senza che questa fosse accettata dalla Jugoslavia, l'Italia sarebbe costretta a continuare a tenere in efficienza le sue forze militari per essere pronta a respingere qualsiasi attacco contro i territori che venissero annessi.

Nè conviene temporeggiare nel definire tale questione in quanto ciò importerebbe per l'Italia un disagio politico e finanziario quanto mai pericoloso, giacchè tutto il popolo desidera a gran voce di avere finalmente una pace piena e tranquillizzante.

Ricorda che identica urgenza di una soluzione reclama la questione del Dodecaneso, se si vuole evitare che i rapporti tra Italia e Grecia diventino tanto difficili e aspri come sono quelli che ora si svolgono tra Italia e Jugoslavia.

Ritiene che convenga esaminare con acuto senso di politica per quali ragioni o interessi oggi Francia e Inghilterra si siano fatte mecenati della applicazione del trattato di Londra.

L'oratore si augura che ciò non dipenda da promesse fatte dall'Italia di far la guardia sul Reno alla Germania.

Il partito socialista non è in sè e per sè un rinunciatario, ma reclama soltanto soluzioni dei problemi nazionali che non portino nel loro seno germi di nuove guerre.

Rileva che la politica nazionalistica con le sue richieste mira a fare di Trieste e di Fiume due grandi concorrenti di Venezia e di Genova.

Le mutate ed imperiose esigenze della vita economica moderna impongono limitazioni nella applicazione dei diritti di lingua e di cultura che possono avanzare alcune regioni, potendosi a questi diritti fare ossequio con regimi di larga e bene intesa autonomia.

Occorre pertanto spostare la visione dei problemi territoriali dal puro campo delle competizioni e dei rapporti politici per trasferirla nel concreto campo della realtà economiche e sociali.

Venendo a parlare della Russia, osserva che il Governo dei soviets è l'unico e vero Governo esistente in Russia per cui con esso soltanto è lecito e doveroso stringere rapporti economici e politici; ed è un assurdo pretendere di stabilire delle relazioni economiche evitando di allacciare anche delle relazioni politiche.

Cita dati dai quali risulta che dalla Russia sarebbe possibile importare in Italia grano e materie prime in notevole quantità.

È quindi urgente, secondo l'oratore, che i rapporti politici siano presto instaurati col Governo dei soviets.

Richiama l'attenzione del Governo su una sedicente missione militare russa che trovasi tuttora in Roma e sarebbe composta di elementi sospetti non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista personale.

L'Italia, nella sua politica estera, deve rendere sempre più stretta la sua aderenza con il Governo dei soviets, perchè è da esso, dalla Russia e da tutto l'Oriente che potrà partire la scintilla per un nuovo assetto dei popoli che, distruggendo ogni imperialismo, sia un regime di piena libertà, di duratura giustizia e di vera pace (Vivissimi applausi all'estrema sinistra — Moltissime congratulazioni — Commenti)

GASPAROTTO, constata che il presente dibattito ha un contenuto di gran lunga più elevato che non sia la questione della fiducia nel Ministero.

Mentre si maturano i destini d'Italia, il Parlamento deve esprimere apertamente il proprio pensiero.

Esamina il compromesso proposto per la sistemazione della questione adriatica dall'Inghilterra e rileva che esso non guarentisce a nostra sicurezza militare, e quindi non guarentisce la nostra pace.

La nostra frontiera rimane aperta; Trieste rimane sotto la minaccia del cannone nemico.

Il trattato di Londra d'altra parte, mentre realizza con la frontiera da Tarvis a Fiume e ci garantisce la sicurezza nel settore settentrionale, ci priva della città di Fiume.

Riconosce che, data questa situazione, estremamente difficile riusciva trattare con gli jugoslavi alfine di concordare una soluzione che avesse consentito il rispetto della italianità di Fiume.

Un grave ostacolo soprattutto a queste trattative era costituito dalle prepotenze e dall'imperialismo croato.

Ricorda le resistenze opposte dai croati e dai sloveni alla affermazione della italianità di Gorizia e di Trieste nei giorni gloriosi in cui l'esercito italiano, dopo Vittorio Veneto, prendeva possesso di quelle città ed issava sui pubblici edifici il tricolore.

Nota inoltre che gli jugoslavi ebbero la improntitudine di far credere che ad essi spettasse il merito dello sfacelo dell'Austria-Ungheria e della sconfitta dell'esercito imperiale.

Ma invano si tenta dai jugoslavi e anche dai giornali alleati di accreditare questa leggenda, la quale ebbe già la sua smentita nelle giornate gloriose del giugno 1918, in cui le armate austriache furono ricacciate dal valore italiano al di là del Piave.

Tuttavia il mondo jugoslavo crede a questa leggenda e ha cercato di farla accettare anche all'estero e specialmente in America, senza che noi abbiamo con la dovuta energia dato opera per impedire che essa si diffondesse a tutto nostro danno.

Ciò nonostante l'oratore ritiene che debbasi fare ogni sforzo per stabilire buoni rapporti tra la Jugoslavia e l'Italia, nell'ambito di una Lega delle nazioni, nella quale possano entrare vincitori e vinti e che costituirà l'unica salda garanzia per una pace duratura.

Afferma poi che la riluttanza della Jugoslavia ad accettare il compromesso concluso fra gli alleati per la sistemazione dell'Adriatico dipende dal fatto che essa ancora crede di essere sostenuta nelle sue pretese dalla Francia ed Inghilterra e favorita da qualche grave incidente della politica interna dell'Italia.

Bisogna togliere dall'animo degli jugoslavi questa illusione e chiedere ai nostri alleati che ci diano tutta quella solidarietà che ci è necessaria perchè possiamo risolvere questo spinoso problema.

L'attuale Ministero non è il solo responsabile di questa delicata situazione, ma è deplorevole che l'onorevole Nitti abbia agito in modo da far credere che la nostra arrendevolezza era ed è determinata da ragioni economiche, mentre essa non è che il frutto di quel largo sentimento di umanità e di civiltà di cui la nostra stirpe ha sempre in ogni tempo dato mirabili prove.

Al disopra degli interessi economici e delle ragioni strategiche, vi sono esigenze morali profonde che reclamano una pace pronta e duratura e che impongono all'Italia di essere bensì arrendevole e conciliante verso gli jugoslavi, ma di salvaguardare altresì in pari tempo le supreme ragioni della sua dignità e della esistenza nazionale. (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

Presentazione di disegni di legge.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno presenta i seguenti disegni di legge:

Norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, che modifica la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

La seduta termina alle ore 20.25.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto, ieri, due Missioni di ufficiali svedesi e olandesi, giunte in questi giorni in Italia.

Le Missioni erano accompagnate dal generale conte Eugenio Barbaric.

La Missione navale giapponese. — Proveniente da Napoli, dove è sbarcata l'altrieri da due incrociatori, costituenti una divisione navale, è giunta, ieri a Roma, la Missione composta del vice ammiraglio Honrinch, dei due comandanti Matsumura ed Earada e dal capitano di fregata Shimada. La Missione è ospite del R. Governo.

Alle ore 15,30 la Missione si recò al Ministero della marina, dove consegnò, in forma solenne, una spada d'onore a S. E. l'ispettore generale ammiraglio Thaon di Rivel e a S. E. il ministro Sechi, il quale, a nome di S. M. il Re, conferì nostre onorificenze cavalleresche ai componenti la Missione e al contrammiraglio Kato, giunto nella giornata precedente da Parigi e incaricato dal Governo del Giappone di visitare i nostri stabilimenti industriali.

Nella serata è stato offerto alla Missione un banchetto d'onore dal Governo al « Grand Hôtel », al quale intervennero le alte cariche dello Stato.

Domani la Missione sarà ricevuta in udienza da S. M. il Re; e, dopo l'udienza Reale, si recherà in Campidoglio per un solenne ricevimento al quale parteciperanno 100 ufficiali ed aspiranti della marina alleata, venuti a Roma per un visita alla città monumentale, mentre altri gruppi di ufficiali si recheranno a Venezia, a Genova e a Taranto, per visitarvi i nostri stabilimenti militari marittimi ed industriali.

È stato asserito che al recente rialzo dei cambi in Italia non siano stati estranei acquisti fatti per conto del tesoro per bisogni improvvisamente constatati. Tale voce non ha fondamento. Non si ebbero bisogni improvvisi; e le compere, tempestivamente regolate secondo le necessità del tesoro e fatte nei modi consueti, non hanno in queste ultime settimane sottratta alcuna disponibilità al mercato interno.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

WASHINGTON, 11. — Il signor Robert Underwood Johnson è stato nominato ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, in sostituzione del signor Thomas Page.

LONDRA, 11. — Sono arrivati il presidente del Consiglio francese, Millerand, i ministri Marsal e Berthelet, il maresciallo Foch, ricevuti da Lloyd George.

La prima conferenza fra i capi di Governo è fissata per domani mattina.

LONDRA, 12. — L'on. Nitti, accompagnato dall'ambasciatore di Italia, ha assistito ieri sera alla seduta della Camera dei comuni dalla tribuna riservata ai visitatori di riguardo.

LONDRA, 12. — La prima seduta del Consiglio supremo alleato è cominciata alle 11 del mattino ed è durata fino alle due.

Una seconda riunione avrà luogo nel pomeriggio.

Lord Curzon partecipa ai lavori del Consiglio.

È stato deciso che le riunioni saranno tenute a porte chiuse.

LONDRA, 12. — Il Consiglio della Società delle nazioni ha tenuto oggi una riunione nella mattinata ed una nel pomeriggio.

L'on. Ferraris ha fatto una relazione sul modo di procedere dei lavori del Consiglio.

Ieri Ador ha sviluppato per mezz'ora il punto di vista svizzero circa l'ammissione della Confederazione elvetica nella Società delle nazioni.

Hymans ha parlato sulla questione di Danzica e sulla nomina di un alto commissario.

Le decisioni prese saranno pubblicate domani.

LONDRA, 12. — L'*Agenzia Reuter* dice di avere da buona fonte informazioni che possono essere considerate come riflettenti il punto di vista della Missione italiana a Londra.

Innanzi tutto, dice l'informazione *Reuter*, facciamo rilevare che la politica italiana consiste nel mantenere più strettamente che sia possibile l'accordo con la Gran Bretagna relativamente a tutte le questioni del Mediterraneo.

È da notare che prima della guerra l'accordo su tali questioni tra le due potenze era completo e l'Italia si rende perfettamente conto di quanto essa debba alla Gran Bretagna nella sua posizione attuale del Mediterraneo, ad Adalia per esempio.

È un fatto che al tempo della triplice alleanza la politica inglese e quella italiana su tali questioni erano identiche.

Ora che la triplice alleanza non esiste più e che l'Italia e la Gran Bretagna sono alleate, non dovrebbe essere difficile mantenere la continuità di questa identità di vedute e di aspirazioni.

Si considera inconcepibile, conclude l'*Agenzia Reuter*, che per lo avvenire l'Italia e la Gran Bretagna non procedano fraternamente per le vie della civiltà e del progresso.

LONDRA, 12. — Si ritiene che per il 19 corrente l'on. Nitti possa lasciare Londra.

PARIGI, 12. — Il Senato ha approvato la mozione già votata dalla Camera dei deputati che dichiara Poincaré benemerito della Patria.

PARIGI, 12. — Raoul Peret è stato eletto presidente della Camera dei deputati con 372 voti su 405.

MAGONZA, 12. — I risultati del plebiscito della prima zona dello Sleswig sono i seguenti: per l'unione alla Danimarca voti 73,733; per l'unione alla Germania voti 24,793.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.